

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 134

22 novembre 2016

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PETTAZZONI, FABBRI

DISCIPLINA RELATIVA ALL'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO IDRICO NEI CANALI DI BONIFICA. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 1984 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)"

Oggetto assembleare n. 3558

Relazione

La pianura emiliana e romagnola è attraversata da una fitta rete di canali costruiti nel corso dei secoli dall'uomo per la bonifica idraulica.

La Regione Emilia-Romagna, con la legge n. 42 del 1984 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) e successive modifiche e integrazioni, promuove ed organizza l'attività di bonifica come funzione essenzialmente pubblica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del proprio territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche.

Eventuali malfunzionamenti di un sistema così spiccatamente artificiale, come quello dei canali, possono causare – ed è quanto si è verificato con l'abbassamento dei livelli di acqua in certi periodi dell'anno - danni alla fauna ittica e all'ecosistema acquatico, ambiti disciplinati dalla legge regionale n. 11 del 2012 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne).

Tale legge disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della Regione Emilia-Romagna e delle attività ad esse connesse, secondo i principi di: salvaguardia, conservazione e riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici. Essa prevede (articolo 3, comma 3) che: "gli enti territorialmente competenti esercitino funzioni amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza, in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse nelle acque interne". Inoltre (articolo 9 comma 4) "L'amministrazione competente ad autorizzare l'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua acquisisce, dall'ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento".

È stato riscontrato che alcuni territori, ed in particolare quello della provincia di Ferrara, presentano reti idriche particolarmente estese (a Ferrara, la rete è di oltre quattromila chilometri di lunghezza), in gran parte costituite da canali di bonifica, utilizzati per l'irrigazione dei terreni agricoli e quindi sottoposti

ad un regime idraulico particolare che prevede nel corso dell'anno variazioni dei livelli, con conseguente rischio per la sopravvivenza della fauna ittica presente e la compromissione dell'intero habitat acquatico in cui essa vive.

Le morie di pesci in acque libere rappresentano un evento sempre più frequente che può essere determinato da vari fattori: ambientali, infettivi e antropici.

Nei canali inoltre avvengono ogni anno pratiche non corrette di sversamento che comportano problemi di natura ambientale ed igienico-sanitaria al punto che, nel corso dell'anno, vengono ricevute numerose segnalazioni dai cittadini su episodi di sofferenza o moria di pesci nei canali.

A questi squilibri è doveroso dare riscontro e soluzione attraverso interventi di controllo e mantenimento dei livelli idrici adeguati per tutelare l'ambiente e la salute dell'ittiofauna. Si evidenzia a tutt'oggi l'assenza di una disciplina legislativa regionale che garantisca il mantenimento di un livello idrico necessario alla sopravvivenza delle specie ittiche, anche per evitare che si innestino problematiche di carattere ambientale e igienico-sanitario la cui corretta gestione richiede un approccio interdisciplinare.

Considerato quindi che tra le attività previste a carico delle Province vi erano:

- a) il ripopolamento ittico delle acque interne mediante idonee tecniche e adeguata scelta delle specie e dei siti
- b) il controllo e la gestione delle zone di tutela della fauna ittica e delle zone destinate alle varie forme di pesca sportiva ricreativa e di mestiere
- c) le azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione degli habitat acquatici di pianura
- d) la difesa ed il recupero ambientale ai fini ittici dei corpi idrici.
- e) eventuali adempimenti da eseguire a spese dell'interessato (ente gestore) per il recupero della fauna ittica e per l'eventuale successivo ripopolamento.

e che attualmente le competenze sono in fase di riordino, con il presente progetto di legge, si intende ridisegnare compiti e responsabilità in merito a tali aspetti, assegnando un ruolo di primo

piano e responsabilità ai Consorzi di bonifica della regione Emilia-Romagna.

Si ritiene pertanto di coinvolgere personale tecnico e qualificato dei vari enti chiamati ad intervenire, nell'ambito di un'attività specifica di monitoraggio e coordinamento dei Consorzi di Bonifica. I Consorzi, tenuto conto della fase di riordino delle competenze e funzioni prima assegnate alle Province, avranno compiti di coordinamento su Comuni, Università, le aziende AUSL e l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) nei loro distaccamenti locali.

Risulta infatti necessario costituire una rete di collaborazione tra soggetti diversi, con il comune obiettivo di garantire la tutela dell'ambiente e dell'habitat, l'igiene pubblica, la sicurezza alimentare e la sanità animale, evitando l'abbassamento del livello idrico nei canali di bonifica (categoria delle acque 'B'), oltre il livello minimo di cinquanta centimetri. Al di sotto di tale limite minimo, o addirittura il prosciugamento di tale corpo idrico causa la distruzione della flora acquatica e il venir meno della sua fondamentale funzione di fitodepurazione e di area rifugio per le specie ittiche, soprattutto autoctone (lucio, tinca, persico reale, ecc.). Inoltre, le marcate variazioni del livello idrico comportano anche l'indebolimento, e talvolta il cedimento, delle sponde che aggiungendosi alla già citata e periodica distruzione del patrimonio ittico e del suo habitat rappresentano un danno ambientale concreto, conseguente a questi fenomeni di prosciugamento.

Gli obiettivi che si prefigge questo progetto di legge, composto da sei articoli, volti a modificare la legge n. 42 del 1984 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)" riguardano appunto i compiti e le responsabilità affidati ai Consorzi al fine di:

- 1) Monitorare e coordinare le modalità di gestione dei livelli idrici nei canali
- 2) Limitare il danno ambientale prodotto da questo fenomeno, mediante un accordo che vincoli gli enti gestori a rispettare determinati parametri minimi
- 3) Prevedere misure di ripristino delle aree colpite e ripopolamenti in caso di ingenti morie della fauna ittica.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Modifica all'articolo 14

1. All'articolo 14 (Compiti dei consorzi di bonifica), comma 1, della legge regionale n. 42 del 1984, dopo le parole "programmi poliennali" è aggiunto il seguente punto:

"- mantenere livelli idrici adeguati (50 cm circa) al fine di preservare la vita dell'ittiofauna e della flora acquatica nei canali individuati dagli enti competenti quali bacini meritevoli di tutela."

Articolo 2

Introduzione articolo 14 bis sull'attività di prevenzione relativa all'abbassamento del livello idrico nei canali

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 42 del 1984, è aggiunto l'articolo

"Articolo 14 bis

*Attività di prevenzione**relativa all'abbassamento del livello idrico nei canali*

1. Il Consorzio di Bonifica, nell'ambito delle attività di prevenzione, attua le seguenti azioni per evitare che l'abbassamento del livello idrico nei canali provochi morie di pesci. In particolare, il Consorzio di Bonifica deve, con un anticipo di almeno cinque giorni, trasmettere comunicazione ai servizi locali competenti in materia di pesca, in merito ad interventi programmati di svuotamento dei canali per:

- a) interruzione, a fine stagione, dell'alimentazione idrica a scopo irriguo;
- b) esecuzione di lavori di escavo/espurgo canali;
- c) manutenzione manufatti e delle sponde dei canali di bonifica quando non sia garantito un tirante d'acqua minimo di cinquanta centimetri."

Articolo 3

Introduzione articolo 14 ter sugli interventi a seguito dell'abbassamento del livello idrico nei canali

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 42 del 1984, è aggiunto l'articolo

"Articolo 14 ter

Interventi a seguito dell'abbassamento del livello idrico nei canali

1. Il Consorzio di Bonifica, avvalendosi delle competenze e funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, dell'Università e delle aziende sanitarie locali, procede ad un primo sopralluogo per la caratterizzazione faunistica e per una valutazione preliminare della causa dell'evento, effettuando:

1. rilevazione delle coordinate geografiche;
2. determinazione delle specie coinvolte e loro quantificazione per principali classi di età/taglia e per biomassa complessivamente interessata;
3. valutazione dello stato di riempimento dell'invaso e movimentazione dell'acqua;
4. valutazione sensoriale della qualità dell'acqua (colore, odore, presenza di schiume, etc.);
5. valutazione ispettiva della qualità dell'acqua con misura istantanea dei parametri di base, utili a caratterizzare l'evento: conducibilità, PH, concentrazione e saturazione d'ossigeno disciolto;

6. valutazione comportamentale dei pesci eventualmente ancora vivi, secondo le linee guida del manuale di riferimento EPA, utile al riconoscimento della causa di moria;

7. constatazione della eventuale presenza di sversamenti o altre fonti di inquinamento;

8. documentazione fotografica;

9. eventuale prelievo dei campioni d'acqua e/o di esemplari di fauna ittica secondo protocolli concordati con ARPA e AUSL, al fine di appurare le cause della morte;

10. trasferimento tempestivo dell'informazione agli enti locali competenti per l'organizzazione, se necessario, delle attività di recupero delle carcasse."

11. Pubblicazione e diffusione sul web dei dati e analisi raccolte.

Articolo 4

Introduzione articolo 14 quater sull'Attività di coordinamento e monitoraggio

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 42 del 1984, è aggiunto l'articolo

"Articolo 14 quater

Attività di coordinamento e monitoraggio

1. Il Consorzio di bonifica, in collaborazione con ARPA, Università e altri soggetti coinvolti, a seguito dei dati raccolti, coordina la campionatura di fauna ittica nonché informazioni in merito a sintomi clinici e lesioni apparenti ai fini dell'indirizzo diagnostico e di un'eventuale richiesta mirata delle analisi di laboratorio.

2. In collaborazione con ARPA, a seguito dei dati raccolti e delle valutazioni sulle eventuali fonti di inquinamento, informa tutti gli enti e soggetti eventualmente coinvolti affinché siano adottate misure emergenziali ed eventuali operazioni di smaltimento delle carcasse.

Articolo 5

Introduzione articolo 14 quinquies sul ripristino dell'habitat acquatico

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 42 del 1984, è aggiunto l'articolo

"Articolo 14 quinquies

Ripristino dell'habitat acquatico

1. Se a seguito dell'abbassamento del livello idrico o dallo svuotamento del canale di bonifica interessato deriva un danno accertabile e concreto all'habitat acquatico, il Consorzio di Bonifica è tenuto a ripristinare lo stato dell'habitat mediante ripopolamenti di specie ittiche e piantumazioni di flora acquatica. In alternativa, verserà la somma corrispondente al danno causato dall'abbassamento del livello idrico nei canali, all'ente locale competente, che provvederà al ripristino dell'habitat danneggiato."

Art. 6

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

